

BOLLETTINO UFFICIALE



DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno II

Mogadiscio, 25 Ottobre 1951

Supplemento N. 1 al **N. 10**

S O M M A R I O

ORDINANZA n. 18 rep. del 20 ottobre 1951: Riforma dei
Consigli di Residenza e del Consiglio Territoriale . pag. 463

Ordinanza n. 18 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTO l'art. 4 della Dichiarazione dei Principi Costituzionali annessa alla Convenzione Fiduciaria per la Somalia;

VISTO il Proclama n. 4 del 1948 dell'Amministrazione Britannica della Somalia;

VISTA la propria circolare n. 22809 in data 27 luglio 1950, che istituisce i Consigli di Residenza in tutto il Territorio;

VISTA la propria Ordinanza n. 144 del 30 dicembre 1950, che nomina i Consiglieri Territoriali per l'anno 1951;

VISTA la propria Ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, che istituisce in ogni capoluogo di Residenza e di Vice Residenza una « Amministrazione dei Servizi Municipali »;

VISTA la propria Ordinanza n. 3 del 6 febbraio 1951 che approva il Regolamento del Consiglio Territoriale;

CONSIDERATO che, allo scopo di sviluppare l'esperienza politica degli abitanti del Territorio, giova aumentare la loro rappresentanza negli organi di governo e favorire ulteriormente la partecipazione in detti organi dei Partiti Politici che rappresentano responsabilmente taluni settori dell'opinione pubblica nel Territorio;

SENTITO il parere del Consiglio Consultivo delle Nazioni Unite;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

I Consigli di Residenza sono composti delle seguenti categorie di persone:

1) i Capi tribù ereditari e quelli eletti negli « scir » consuetudinari, che siano stati riconosciuti con decreto dell'Amministratore (membri di diritto);

2) i rappresentanti dei Partiti politici legalmente riconosciuti, in misura non inferiore ad 1/5 del numero delle sezioni riconosciute per ciascun Partito nella circoscrizione residenziale, oltre a due rappresentanti della Direzione o Sezione di ciascun Partito nel Capoluogo di Residenza;

3) le Notabilità eminenti della circoscrizione residenziale, in numero non superiore ai Capi di cui al n. 1), designate dall'opinione pubblica come persone di particolare cultura, preparazione e qualità.

Alla nomina annuale dei membri di cui ai numeri 2) e 3) provvedono i Residenti competenti per territorio, e per quelli di cui al n. 2) su designazione da parte degli organi delle Direzioni o Sezioni del Capoluogo di Residenza.

Nulla è innovato in merito alla competenza ed al funzionamento dei Consigli di Residenza.

Art. 2.

Ferme restando le norme di cui al Proclama n. 4 del 1948 della Amministrazione Britannica, il riconoscimento delle Sezioni dei Partiti è subordinato, ai fini della rappresentanza nei Consigli di Residenza e nel Consiglio Territoriale, alla presentazione di un elenco nominativo di almeno 200 soci per ogni Sezione.

Detto elenco sarà pubblicato nell'Albo delle affissioni della Residenza per 30 giorni consecutivi; durante tale periodo chiunque vi abbia interesse può contestarne la veridicità.

I Residenti provvedono ai singoli riconoscimenti, previo accertamento sulla veridicità degli elenchi, da effettuarsi con l'assistenza dei Cadi della circoscrizione residenziale.

Contro le decisioni del Residente è ammesso ricorso al Commissario regionale in prima istanza ed all'Amministratore in seconda istanza.

Art. 3.

Il Consiglio Territoriale, previsto dall'art. 4 della Dichiarazione dei Principi Costituzionali annessa alla Convenzione Fiduciaria per la Somalia, sarà composto come segue:

a) *rappresentanza regionale*, 1 seggio per 70.000 abitanti di ciascuna Regione o frazioni superiori a 30.000, ma non meno di 3 seg-

gi per ciascuna di quelle regioni che sono ripartite in più di 3 Residenze;

b) *rappresentanza politica*: 1 seggio di diritto per ogni Partito legalmente riconosciuto che abbia almeno 5 sezioni riconosciute nell'interno del Territorio, più per ciascun di questi Partiti 1 seggio per ogni gruppo di 25 sezioni riconosciute;

c) *rappresentanza economica*: 4 seggi per le categorie economiche somale, 3 seggi per quelle italiane, 1 per quella araba;

d) *rappresentanza culturale*: 1 seggio;

e) *rappresentanza delle Comunità minori*: 3 seggi (1 italiano, 1 arabo, 1 indo-pakistano).

Il numero dei seggi politici non dovrà in alcun caso essere inferiore alla metà di quelli regionali ed il numero dei membri non somali non dovrà in alcun caso eccedere nel suo complesso 1/6 dell'intera composizione.

Art. 4.

I membri del Consiglio Territoriale sono nominati con decreto dell'Amministratore e durano in carica un anno.

Alla loro designazione, su doppia lista, provvederanno:

a) per i rappresentanti regionali, le Assemblee Regionali appositamente elette dai Consigli di Residenza della Regione sulla base di 1 Consigliere per ogni 10.000 abitanti della Residenza o frazione di 10.000, e presiedute dai Commissari;

b) per i rappresentanti politici, le Direzioni centrali dei Partiti;

c) per i rappresentanti economici somali, le Consulte Municipali di Merca, Chisimaio, Villabruzzi, Gallaciao, Bender Cassim, Margherita e Belet Uen, in concorrenza per 3 seggi, e le esistenti Associazioni di prestatori d'opera a carattere sindacale per il 4° seggio; per quelli italiani, la Camera di Commercio di Mogadiscio; per quello arabo, le rispettive Comunità di Mogadiscio e Chisimaio;

d) per il rappresentante della cultura, l'Istituto Culturale Sociale di Mogadiscio;

e) per i rappresentanti delle Comunità minori, le rispettive Comunità tramite i Commissari del Benadir e del Basso Giuba.

I designati al Consiglio Territoriale debbono dimostrare di saper leggere e scrivere in italiano o in arabo.

Art. 5.

Il Consiglio Territoriale è presieduto dall'Amministratore o dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci.

Il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento reso esecutivo con l'Ordinanza n. 3 del 6 febbraio 1951.

Disposizioni generali.

Art. 6.

Le designazioni in seno ai Consigli di Residenza ed alle Consulte Municipali, nonché in seno alle Assemblee Regionali, dovranno aver luogo per scrutinio segreto. Coloro che non sono in grado di scrivere comunicheranno riservatamente i loro voti al Presidente, che sarà assistito dal Cadi del luogo e da un membro scrutatore scelto dall'Assemblea.

Art. 7.

I Consiglieri di Residenza ed i Consiglieri Territoriali in carica non possono essere sottoposti a procedimento penale né arrestati, salvo i casi di flagranza, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministratore.

Disposizioni transitorie.

Art. 8.

In deroga ai precedenti articoli 2 e 3, la rappresentanza politica nei Consigli di Residenza e nel Consiglio Territoriale per l'anno 1952 verrà calcolata esclusivamente sulla base del numero delle Sezioni già riconosciute alla data del 1° settembre 1951.

Mogadiscio, li 20 ottobre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

